

Publicato il 19/05/2017

N. 02161/2017 REG.PROV.CAU.

N. 02286/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2286 del 2017, proposto da:

[OMISSIS], rappresentata e difesa dall'avvocato Egidio Lizza, con domicilio eletto presso lo studio Llegale Romano in Roma, via Valadier n. 43;

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA, USR SICILIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SICILIA - DIREZIONE GENERALE, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO POSTI PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA I E II GRADO - CLASSE A029 - A030 - AD03, non costituito in giudizio; nei confronti di

[REDACTED], non costituito in giudizio;

[REDACTED], non costituito in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 00319/2017;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Istruzione Universita' e Ricerca e di Usr Sicilia e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2017 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti gli avvocati Egidio Lizza e Federico Basilica dell'Avvocatura Generale dello Stato.;

Ritenuto che – sulla scorta dei precedenti del Consiglio di Stato (sentenza n. 950 del 2016) e dello stesso TAR del Lazio (sentenza n. 2170 del 2017) – le esigenze di tutela dell'appellante richiedano la sollecita definizione del giudizio nel merito (ai sensi dell'art. 55, comma 10, del c.p.a.);

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):

ACCOGLIE l'appello cautelare ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito;

ORDINA che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.;

COMPENSA le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro,	Presidente
Marco Buricelli,	Consigliere
Oreste Mario Caputo,	Consigliere
Dario Simeoli,	Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo,	Consigliere

L'ESTENSORE

Dario Simeoli

IL PRESIDENTE

Sergio Santoro

IL SEGRETARIO